

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/86 DEL CONSIGLIO****del 21 aprile 1986****che modifica i regolamenti (CEE) n. 1311/85 e (CEE) n. 1310/85 relativamente alle date limite per la concessione di taluni premi nel settore delle carni bovine**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,considerando che il regolamento (CEE) n. 1311/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito <sup>(2)</sup>, autorizza il Regno Unito a concedere, fino al 6 aprile 1986, un premio ai produttori;considerando che il regolamento (CEE) n. 1310/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, relativo alla concessione di un premio per la nascita di vitelli in Grecia, Irlanda, Italia e Irlanda del Nord, nonché alla concessione di un premio nazionale complementare in Italia <sup>(3)</sup>, autorizza i tre primi stati membri e, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, il Regno Unito a versare, fino al 6 aprile 1986, un premio per ogni vitello nato sul loro territorio, nonché, limitatamente all'Italia, un premio complementare sul piano nazionale;considerando che il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CEE) n. 915/86 <sup>(4)</sup>, di prolungare la campagna di

commercializzazione 1985/1986 nel settore delle carni bovine;

considerando che è pertanto opportuno prolungare anche la validità dei due regimi di premi istituiti con i regolamenti (CEE) n. 1311/85 e (CEE) n. 1310/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1311/85, la data del 6 aprile 1986 è sostituita da quella del 27 aprile 1986.
2. All'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1310/85, la data del 6 aprile 1986 è sostituita da quella del 27 aprile 1986.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 7 aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 aprile 1986.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

<sup>(1)</sup> Parere reso il 18 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 19.

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1986, pag. 2.